



STATUTO

IPE – Istituto per ricerche ed attività educative

Denominazione e sede, scopo istituzionale, valori fondamentali

ART.1

L'Associazione Istituto per ricerche ed attività educative (IPE), con sede in Napoli, si propone di contribuire all'accesso dei giovani all'educazione, alla cultura e al lavoro, nel quadro dei rapporti partecipati tra ambito familiare e ambiente sociale.

L'IPE si ispira ai valori della centralità della persona e dell'attività formativa come promozione personale e servizio alla società per il suo miglioramento. .

L'Istituto non ha scopo di lucro.

ART.2

Nel perseguimento dello scopo istituzionale e per la realizzazione dei propri valori fondamentali, la gestione dei Collegi Universitari rappresenta la finalità esclusiva dell'IPE. Nell'ambito delle attività dei Collegi ci si propone di completare la formazione personale, culturale e professionale degli studenti e di favorirne l'accesso al lavoro anche attraverso:

- il riconoscimento di borse di studio e di perfezionamento volte a promuovere l'accesso di strati sociali sempre più larghi all'educazione permanente;
- l'organizzazione di corsi extracurricolari, seminari, attività didattiche integrative e attività di tutoring e coaching;
- l'organizzazione di corsi specializzanti, corsi post laurea di alta formazione e Master;
- la promozione di attività di ricerca scientifica.

L'IPE intende svolgere tali compiti anche attraverso la promozione di attività strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi e in collaborazione con altre Istituzioni, organizzazioni nazionali, europee ed internazionali della cultura aventi finalità analoghe, ovvero promuovendo la costituzione o partecipando ad altri enti che svolgano attività coerenti con le finalità istituzionali e i valori fondamentali dell'IPE.

Eventuali ulteriori attività sono comunque a carattere residuale e funzionale rispetto al perseguimento della suddetta finalità.

Dotazione patrimoniale

ART.3

L'Istituto provvede allo sviluppo delle sue attività con i mezzi finanziari che gli derivano dalla dotazione patrimoniale, dagli eventuali proventi delle proprie iniziative e da ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

Organi

ART.4

Gli organi dell'Istituto sono: l'Assemblea generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e il Collegio per la revisione dei conti.

Assemblea Generale**ART.5**

L'Assemblea generale è composta dalle persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Istituto e da quanti altri, fattivamente collaborano alla realizzazione dei suoi fini e vengono chiamati a farne parte su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART.6

L'Assemblea generale indirizza l'attività statutaria, provvede alla nomina degli altri organi dell'Istituto ed approva i bilanci, stabilendo l'entità delle contribuzioni dei propri componenti. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, la stessa Assemblea generale procede alla nomina di altri membri del Comitato dei fondatori di cui al successivo art. 13.

ART.7

L'Assemblea generale è presieduta e convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Essa è convocata almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità mediante avviso di convocazione, anche fuori della sede sociale. L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione e dare evidenza della avvenuta ricezione, al domicilio dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; se successivo a tale termine l'avviso deve essere ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e dell'elenco delle materie da trattare.

Qualora un membro dell'Assemblea generale sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro componente. Non sono, tuttavia, consentite più di cinque deleghe ad una medesima persona.

La partecipazione all'Assemblea generale è possibile anche attraverso videoconferenza, ovvero audio conferenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie e per la nomina dei nuovi membri dell'Assemblea generale è, invece, necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Consiglio di Amministrazione**ART.8**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è composto dal Presidente e da un numero pari di membri da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, rieleggibili.

Nel caso in cui per dimissioni o per altra causa, venga a mancare la maggioranza, l'intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi dimissionario, provvedendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea generale per l'elezione dei nuovi amministratori.

ART.9

Il Consiglio di Amministrazione realizza e coordina il conseguimento dei fini statuari in conformità agli indirizzi dell'Assemblea generale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, con l'obbligo di predisporre i bilanci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, indirizzandone le attività per l'esecuzione delle deliberazioni e delle istruzioni adottate dall'Assemblea Generale, dal medesimo Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nomina altresì un Comitato Scientifico garante dell'attività accademica, scientifica, formativa e culturale dell'IPE, al quale partecipano il Presidente e il Segretario Generale e composto da un numero minimo di nove membri di cui almeno due terzi professori universitari ordinari o associati. Il Comitato Scientifico ha la stessa durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

ART.10

Il Consiglio di amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, assume le sue deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Esso si raduna presso la sede sociale o altrove ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da un membro.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio può validamente riunirsi e deliberare – anche senza preventiva convocazione – quando siano comunque presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è possibile anche attraverso videoconferenza ovvero audio conferenza.

ART.11

La rappresentanza legale spetta al Presidente, e in caso di impedimento di questi, al Vicepresidente.

Presidente

ART.12

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari informandone lo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Presidente può temporaneamente delegare facoltà di una sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuale procuratore.

Comitato dei Fondatori

ART.13

Il Comitato dei fondatori è costituito dalle persone che hanno partecipato alla formazione iniziale della dotazione patrimoniale dell'Istituto e da quanti altri contribuiscano economicamente alle successive realizzazioni dei suoi fini.

Gli enti chiamati a far parte del Comitato designano chi ne assume la rappresentanza con carattere di continuità.

Il Comitato dei fondatori è l'organo consultivo per l'elaborazione dei programmi generali relativi agli scopi statutari in ordine ai quali formula proposte e pareri all'Assemblea generale.

Il Comitato dei fondatori si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dell'Istituto che lo convoca e lo presiede, e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza alcuna formalità.

Collegio per la revisione dei conti

ART.14

Il Collegio per la revisione dei conti, composto di tre membri in possesso dei requisiti di legge, dura in carica tre esercizi.

Il Collegio per la revisione dei conti esamina i bilanci, corredandoli della propria relazione prima che siano sottoposti all'Assemblea generale e accertata la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Esercizio finanziario

ART.15

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Segretario generale

ART.16

Il Segretario generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni e il periodo di durata dell'incarico, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione.

Norme generali

ART.17

I verbali dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario generale, sono trascritti in appositi registri.

ART.18

I membri dell'Assemblea generale e del Comitato dei fondatori che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di farne parte non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati, come non possono ripetere le contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

E' fatto espresso divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione a favore dei soci.

ART.19

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, membro del Consiglio di amministrazione, del Collegio per la revisione dei conti nonché di componente del Comitato Scientifico non sono remunerate, né possono essere compensate le altre prestazioni che i componenti degli stessi organi abbiano reso all'Istituto.

ART.20

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea generale, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.



ART.21

In caso di estinzione dell'Istituto ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta alla persona giuridica che l'Assemblea generale crederà opportuno designare tra enti che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Istituto.